

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO  
MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
DEL RICORSO R.G. 15024/2019  
pendente dinanzi a  
T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I BIS  
PROSSIMA UDIENZA PUBBLICA  
DEL 20.04.2020**

**Il sig. Roberto CROBU**, C.F.: CRBRRT74R18B354H, nato il 18.10.1974 a Cagliari e residente in Via Emilia n.18, Sinnai, rappresentato e difeso dall'**avv. Giusi Fanelli**, presso il suo studio in Via E. Gagliardi, 76, Vibo Valentia, P.I. 02649770795, C.F.: FNLGSI79E43F537K, domiciliati presso l'**avv. Francesco Brasca**, Via Cola di Rienzo, 212 Roma, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) del Decreto Legge 14 marzo 2005 n.35, convertito in legge 14.05.2005 n.80, dichiara di voler ricevere gli avvisi e notificazioni di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. presso il numero di fax 0963/547225, [avv.giusifanelli@pec.giuffre.it](mailto:avv.giusifanelli@pec.giuffre.it);

\*\*\*

**Con Ordinanza n. 01624/2020**, pubblicata il 06.02.2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sezione I Bis, ha autorizzato il sig. Crobu Roberto, ricorrente nel Ricorso R.G. 15024/2019, proposto contro il

- Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Capo Dipartimento p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186, Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it

(Resistenti)

e nei confronti di **Fabio PINNA**, Via Belluno, 13, Selargius, 09047 Cagliari

(Controinteressato)

ad integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente del ricorso, dell'elenco nominativo dei controinteressati e della Ordinanza che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, entro 30 giorni dalla notificazione e/o comunicazione dell'ordinanza medesima, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette).

Ciò premesso, con il presente atto e gli altri oggetto di pubblicazione, si

## **INTEGRA IL CONTRADDITTORIO**

Nei confronti dei controinteressati, i quali potranno costituirsi nel pendente giudizio dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Roma, R.G. 15024/2019, per il tramite di avvocato munito di procura speciale, così partecipando al processo.

Sono controinteressati tutti coloro che nella graduatoria generale pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno Supplemento straordinario 1/48 del 22.10.2019 ricoprono una posizione successiva a quella della sig. Crobu Roberto, occupante il numero 829 ovvero tutti coloro che nella graduatoria generale pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno Supplemento straordinario n. 1/2 bis del 16.01.2020 ricoprono una posizione successiva a quella della sig. Crobu Roberto, occupante il numero 826, della procedura selettiva alla qualifica di Vigile del Fuoco per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, per il reclutamento di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 15 novembre 2016, di cui il 25% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139;

\*\*\*

### **Con il presente atto:**

- si chiede inoltre all'Amministrazione resistente la pubblicazione sul proprio sito web: del presente atto di integrazione del contraddittorio, dell'Ordinanza n. 01624/2020 del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I bis. di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami, del Ricorso introduttivo del giudizio e degli elenchi nominativi dei controinteressati;
- si chiede di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati e l'Ordinanza di cui in oggetto;
- si chiede di rilasciare al presente avvocato – comunicandogli a mezzo pec, non più tardi del medesimo giorno - un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dell'elenco dei controinteressati e degli altri atti.

\*\*\*

### **ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI:**

ORDINANZA N. 01624/2020 ADOTTATA IN SENO AL RICORSO R.G. 15024/2020 PENDENTE DINANZI AL T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZIONE I BIS, PER IL QUALE E' FISSATA L'UDIENZA DI DISCUSSIONE PER IL GIORNO 20.04.2020.

## **SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**

### **SUNTO DELLA PREMESSA**

Il sig. Crobu Roberto ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare della efficacia, dei seguenti atti:

- 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 9 ottobre 2019, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito [www.concorsi.vigilfuoco.it](http://www.concorsi.vigilfuoco.it), per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di "non idoneità" attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in sede concorsuale in data 7 e 8 ottobre 2019, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, per il reclutamento di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 15 novembre 2016, di cui il 25% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139;
- 2) del provvedimento D.M. 541 del 04.11.2019 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco - notificato in data 15.11.2019 al sig. Crobu Roberto con il quale si comunicava l'esclusione della procedura selettiva alla qualifica di Vigile del Fuoco per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, per il reclutamento di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 15 novembre 2016, di cui il 25% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139;
- 3) del verbale n. 9 dell'08 ottobre 2019 della Commissione Medica incaricata ad accertare il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale nei confronti dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie relative alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, per la qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario, ricevuto a mezzo pec in data 23.10.2019 a seguito di richiesta di accesso agli atti del 15.10.2019, dal quale si evince che il sig. Crobu Roberto **NON RISULTA IDONEO** per carenza assoluta di G6PDH (0,04 ratio; 4%) D.M. 11.03.2008, n. 78, art. 1, co. 2, all. b, punti 18 e 19;

### **E OVE OCCORRA**

- 4) il decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso

ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;

**5) di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati.**

Con il medesimo ricorso ha altresì chiesto il riconoscimento, in favore della ricorrente, della prescritta idoneità e del diritto alla prosecuzione delle ulteriori fasi della selezione.

In via cautelare ed urgente ha chiesto la sospensione provvisoria della efficacia dei provvedimenti impugnati.

Il sig. Roberto CROBU, odierno ricorrente, presta regolare servizio come **Vigile del Fuoco Discontinuo** (dopo aver espletato il servizio militare nei VV.F.) presso il Comando Provinciale di Cagliari **dal 28.12.1994** svolgendo annualmente la media di cinque mesi lavorativi e percependo la relativa retribuzione prevista dal C.C.N.N.L.L.

Per l'idoneità allo svolgimento di tale attività, l'odierno ricorrente viene sottoposto ogni tre anni ad accurati esami clinici presso la Struttura Sanitaria delle Ferrovie dello Stato di Cagliari ottenendo – da sempre - la piena idoneità al servizio d'istituto.

Prestando servizio, gli viene riconosciuto anche un punteggio dato in base ai giorni lavorativi svolti; in considerazione del punteggio acquisito, il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva (stabilizzazione precari) per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il reclutamento di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 15 novembre 2016, di cui il 25% dei posti è riservato al personale volontario.

**Nella prima fase della stabilizzazione**, il ricorrente è stato sottoposto all'accertamento dell'idoneità psico – fisica e attitudinale (tale fase si concretizzava nell'espletamento di un complesso percorso motorio che necessitava di un'alta preparazione fisica sia per le attività campestri sia per la prova di efficienza subacquea) alla quale ha ottenuto l'**idoneità**.

**Nella seconda ed ultima fase** (nelle date del 7 e 8 ottobre 2019) della stabilizzazione, il ricorrente - in virtù dell'idoneità motoria ottenuta - è stato sottoposto ai susseguenti accertamenti sanitari, all'esito dei quali la Commissione Sanitaria si è pronunciata con l'inidoneità dell'esaminando, esponendo la seguente motivazione: carezza assoluta di G6PDH (0,04 ratio; 4%) D.M. 11.03.2008, n. 78, art. 1, co. 2, all. b, punti 18 e 19, “c.d. deficit da favismo”.

Il sig. Crobu Roberto, nell'arco della sua vita non ha mai avuto patologie di rilievo e tanto meno collegate alla carezza del G6PDH.

**SUNTO DEI MOTIVI DI DIRITTO DEL RICORSO**  
**VIOLAZIONE DEI CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA/PROPORZIONALITA'**

**E FALSA APPLICAZIONE:**

- DEL D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 11 marzo 2008, n. 78, ART. 1, COMMA 2, ALL. B, PUNTI 18 E 19;
- DEL VERBALE N. 9 DELL'08.10.2019 DELLA COMMISSIONE MEDICA PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE DEL 12 LUGLIO 2010, n. 109;
- DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;

**ECESSO DI POTERE PER:**

- DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
- ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI;
- TRAVISAMENTO DEI FATTI;
- ILLOGICITA' MANIFESTA;
- CONTRADDITTORIETA' TRA PROVVEDIMENTI.

Il provvedimento oggi impugnato, con il quale il Ministero resistente ha disposto l'inidoneità del sig. Roberto Crobu per deficit dell'enzima G6PDH (c.d. "favismo") è viziato da eccesso di potere per tutti i profili dianzi citati e per violazione di Legge.

In vero, il giudizio medico posto a base della dichiarazione di non idoneità è da ritenersi inficiato sotto il profilo del cattivo uso della discrezionalità tecnica propria della commissione, non riscontrandosi elementi ostativi all'incorporamento del sig. Crobu, **come ben evidenziato dalle risultanze della certificazione medica effettuata presso le Ferrovie dello Stato di Cagliari ed avallate per ultimo, in data 20.05.2019, dal Medico Sanitario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari che DICHIARAVA IDONEO AL SERVIZIO il sig. Crobu per altri tre anni e quindi fino al 20.05.2022 (All.5).**

**Il provvedimento impugnato è illegittimo per errata applicazione della legge.**

Con la pubblicazione in G.U. (n. 165 del 17 luglio 2010) della Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate", viene consentito alle persone affette di favismo di accedere alle carriere militari.

La Legge 12 luglio 2010, n. 109 **cancella dall'ordinamento** quella che da più parti è stata bollata come una vera e propria discriminazione riformando il D.M. n. 78/2008.

La legge ha stabilito in via ufficiale quello che già si sapeva, e cioè che la carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio 6 fosfato deidrogenasi) non costituisce una patologia invalidante e pertanto non può essere motivo di esclusione.

**DIFATTI, l'articolo unico della legge in parola dispone al primo comma che “la carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento.**

Il decreto però, contrariamente a quanto avvenuto per le altre forze di polizia con la legge n. 109/2010, non aveva eliminato il favismo tra le cause di inidoneità al servizio dai Vigili del Fuoco (cfr. art.1, comma 2, allegato B, punto 18) ma con **SENTENZA N. 26 MARZO 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio** (Sezione Prima Bis), **ACCOGLIE LA DOMANDA PROPOSTA N. 04634/2015 REG.PROV.COLL. - N. 03560/2014 REG.RIC., CONFERMADO LA PRECEDENTE AMMISSIONE CON RISERVA DEL RICORRENTE**, condannando l'amministrazione alle spese processuali.

Alla luce dell'intervenuta modifica legislativa riguardante le Forze Armate e di Polizia appare quindi effettivamente irragionevole e sproporzionata la mancata modifica della norma regolamentare impugnata (art.1, comma 2, allegato B, punto 18 del decreto ministeriale dell'11 marzo 2008, n. 78), stante la circostanza che la norma primaria di riferimento (art. 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che al comma 1, lettera c) non preclude in astratto tale possibilità.

Il Consiglio di Stato, in riforma dell'ordinanza di rigetto del Tar del Lazio n. 5120/2016, ha ritenuto il deficit enzimatico in questione non ostativo alla valutazione di idoneità al servizio, disponendo l'ammissione con riserva della candidata alla frequenza del corso di formazione propedeutico all'assunzione dei Vigili del Fuoco.

E' palese come la Commissione medica, con il provvedimento impugnato sia giunta a conclusioni manifestamente illogiche, equiparando il caso del ricorrente ad una patologia grave e di rilevante limitazione funzionale, cosa che - di fatto - non corrisponde alla realtà.

Per finire, sul punto, appare opportuno ricordare che la cosiddetta discrezionalità tecnica ricorre quando l'amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica alla quale una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta (Cons. St., sez. IV, 09.04.1999 n. 601).

Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza la discrezionalità non gode di uno statuto peculiare di impermeabilità al sindacato del giudice, ma va sindacata in relazione alla natura del giudizio tecnico espresso ed allo statuto epistemologico della scienza applicata.

Si è distinto, cioè, un sindacato debole da un sindacato forte (su cui, *ex plurimis*, Cons. St., Sez. VI, 04.09.2002 n. 4429) ed una discrezionalità tecnica per così dire ordinaria da una discrezionalità tecnica pura o assoluta (Cons. St., sez. IV, 26.09.2001 n. 5078, che ha riportato la discrezionalità pura al merito amministrativo; in tali termini vedasi anche Cons. St. n. 6152/05).

In generale, in tema di esclusione da un concorso per inidoneità fisica, la giurisprudenza ha affermato che il relativo provvedimento “*costituisce la risultante non già di una valutazione tecnico-discrezionale, ma di un vero e proprio accertamento tecnico, come tale incondizionatamente sindacabile e consistente in un accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura applicazione*” (Cons. St., IV, 25.07.2003 n. 4251; Idem, 23.03.2004 n. 1512).

### **ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 – VIZIO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO DI CONCORSO.**

Il verbale della Commissione si limita ad indicare la presunta causa di non idoneità del sig. Crobu. Allo stesso modo, il Decreto di esclusione dalla selezione nulla precisa in ordine al motivo della ritenuta non idoneità, tanto meno con riferimento alla concomitante e contrastante idoneità del ricorrente quale volontario. Così che allo stesso, anche considerato l'identità delle attribuzioni e compiti tra il volontario e l'appartenente al ruolo ordinario su cui ci si è soffermati, **non è dato comprendere il motivo per il quale non sia stata ritenuta in grado di assolvere quei compiti ordinari che di consueto**, anche da ultimo, **da anni è chiamato ad espletare come volontario**.

In buona sostanza, la motivazione è carente poiché dalla stessa non è dato comprendere la ragione per la quale il sig. Crobu sia idoneo per l'espletamento, quale volontario, delle medesime attribuzioni lavorative che sarebbe chiamata a svolgere ove di ruolo, né si evince la ragione della non idoneità da ultimo attribuito a fronte della idoneità e buono stato di salute posseduto e riscontrato con continuità negli anni nelle consuete visite di controllo biennali, all'esito delle quali lo stesso è sempre risultato in ottimo stato di salute e idoneo, anche da ultimo, all'esito della visita del 2019 presso le Ferrovie dello Stato di Cagliari.

**Da precisare che, nell'arco di 25 anni di servizio**, il sig. Crobu Roberto, ha affrontato centinaia di interventi anche catastrofici senza aver avuto mai alcun problema inerente il deficit del c.d. Favismo.

### **RISULTANZE MEDICHE SCIENTIFICHE**

1) “La condizione di “favismo” (carezza dell'enzima G6PD) che in Sardegna è endemica, è stata eliminata dai motivi di esclusione dai concorsi per forze armate e di polizia già nel 2010 e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità aveva giudicato l'estromissione da qualsivoglia professione per favismo una “discriminazione su base genetica”. Recentemente negli stessi termini si è espresso

anche il **Prof. Pierluigi Cocco**, ordinario di Medicina del Lavoro presso l'Università degli Studi di Cagliari. Illegittimamente perché ad oggi non esiste alcuna prova, teoria o segnale del fatto che i fabici possano essere esposti ad un maggior rischio nell'esercizio delle mansioni tipiche del vigile del fuoco, anacronisticamente perché la condizione di G6PD carenza può evolvere in patologia solo a seguito di assunzione di fave o di particolari medicinali ormai quasi tutti soppiantati da farmaci di recente concezione”.

Il gene che codifica per l'enzima è situato nella regione telomerica del braccio lungo del cromosoma X, (banda Xq28). Alcune sue varianti sono associate a carenza enzimatica totale; tale condizione è tipica della emizigosi per le mutazioni più frequenti in Sardegna, dove sono raggiunti i valori di prevalenza più elevati nell'area del Mediterraneo, con il 12-15% della popolazione maschile interessata. L'unica conseguenza nota della condizione di G6PD carenza è la comparsa in maniera erratica e non facilmente prevedibile di episodi di emolisi acuta a seguito dell'ingestione di fave. Sono segnalati episodi di emolisi in G6PD carenti per assunzione di alcuni farmaci, quali sulfamidici ed antimalarici derivati dal chinino.

Gli studi epidemiologici hanno dimostrato che i soggetti G6PD carenti non manifestano alcun aumento della mortalità per malattie del sangue sia nella popolazione generale (Cocco P et al. Mortality in a Cohort of Men Expressing the Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency. Blood 1998;91:706-709), che in una popolazione di operai di una fonderia di piombo (Cocco P et al. Causes of death among lead smelters in relation to the glucose- 6-phosphate dehydrogenase polymorphism. Occup Environ Med 2007;64:414-16.).

Al contrario, la mortalità per tutte le cause, ed in particolare quella per malattie cardiovascolari, è apparsa significativamente inferiore rispetto ai soggetti G6PD normali in tutti gli studi condotti (Cocco P et al, 1998; Cocco P et al 2007; Cocco P et al. Subjects expressing the glucose-6-phosphate dehydrogenase deficient phenotype experience a lower cardiovascular mortality Q J Med 2008; 101:161–166; Meloni L et al. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency protects against coronary heart disease. J Inherit Metab Dis. 2008;31:412-7).

Le evidenze scientifiche esistenti, pertanto, smentiscono l'ipotesi che la condizione di G6PD carenza possa condurre ad eventi sanitari sfavorevoli più frequentemente che nella popolazione generale e nei soggetti G6PD normali.

Al contrario sono entrati in uso comune farmaci per la prevenzione del rischio cardiovascolare, come le statine, che inducono effetti simili a quelli della G6PD carenza.

La condizione di portatore sano di alfa-talassemia non comporta alcun deficit fisico, né costituisce un'aggravante in conseguenza di esposizione a qualsivoglia agente tossico cui il soggetto portatore possa essere esposto nell'ambiente di lavoro ed in quello generale.

Pertanto, in assenza di dimostrazione scientifica della maggiore suscettibilità dei soggetti G6PD carenti nei confronti di agenti ossidanti presenti nell'ambiente, quali fumi, polveri, o metalli, ed in assenza di supporto legislativo per la esclusione di questi soggetti da mansioni che comportino esposizione ai suddetti agenti, il provvedimento di non idoneità ad attività lavorativa nel corpo dei Vigili del Fuoco, emesso nei confronti del ricorrente, è da considerarsi del tutto illegittimo, fondato su pregiudizi e di conseguenza riconoscibile come atto di discriminazione su base genetica (Cocco P. Occupational lead exposure and screening of G6PD polymorphism: useful prevention or non voluntary discrimination. Int Arch Occup Environ Health 1998;71:148-50; Cocco P. Gruppi vulnerabili – Ipersuscettibilità genetica. Capitolo 120. In: Alessio L, Franco G, Tomei F (editori). Trattato di Medicina del Lavoro. Padova, Italia: Piccin, 2015, pp 1313-1320).

- 2) Il **Prof. Lucio Luzzatto** (*Ematologo, oncologo e genetista di fama mondiale è fra i maggiori esperti di deficit di G6PD, per 10 anni a capo dell'Istituto Toscano Tumori e precedentemente dell'Istituto di genetica e biofisica del CNR di Napoli, ha diretto in passato anche il Dipartimento di Genetica Umana del Memorial Sloan-Kettering di New York*) con il collega **Prof. Paolo Arese** dell'Università di Torino, ha recentemente pubblicato un articolo sul prestigioso New England Journal of Medicine, per fare una messa a punto sull'argomento e per sgombrare il campo da alcune leggende che girano intorno a questo difetto.

In relazione ad una precisa domanda relativa al caso di esclusione dal servizio militare, rispondeva: *negli ultimi anni ho sostenuto le richieste di persone enzimopeniche per entrare nei Vigili del Fuoco o nella Guardia di Finanza, e le richieste hanno avuto successo*” (<https://www.osservatoriomalattie.it/attualita/13418-enzimopenia-g6pd-il-prof-lucio-luzzatto-l-unico-alimento-da-evitare-sono-le-fave>).

Concludeva che nei soggetti affetti da tale carenza, l'unico e solo alimento da evitare ai fini di conseguenze cliniche, sono le fave e pertanto nulla osta all'esercizio di tali attività professionali.

#### **SOLO PER MERO SCRUPOLO DIFENSIVO**

Si evidenzia come efficacemente statuito dal Supremo Consesso Amministrativo, **“il personale c.d. “volontario” dei VV.F. non si differenzia da quello di ruolo**, quanto a mansioni, modalità operative e responsabilità, laddove l'unica differenza apprezzabile consiste nella temporaneità/precarietà del rapporto d'impiego, come del resto si desume dal chiaro disposto dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che individua come unico effettivo elemento distintivo tra personale permanente

e volontario del Corpo la sussistenza solo nel primo caso di un rapporto di impiego, laddove, come affermato dalla giurisprudenza del lavoro civilistica, la natura temporanea e discontinua della prestazione lavorativa del vigile volontario (limitata per legge a 20 giorni continuativi per un massimo di 160 giorni l'anno) risulta essere l'esclusiva e diretta conseguenza della peculiarità del servizio e non già l'espressione di una scelta organizzativa dell'amministrazione, né della volontà di questa di apporre un termine alla durata dell'attività del vigile volontario stesso, dunque non certo assimilabile a forme di lavoro a tempo determinato; **sicché appare incongruo ed irrazionale che siano dettati requisiti d'idoneità fisica diversi per le due posizioni lavorative.**

A questi fini vengono invero in rilievo **i compiti di istituto da assolversi da parte degli uomini e delle donne Vigili del Fuoco volontari**, che, sulla base delle disposizioni recate dal D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 “Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, **sono i medesimi** (v., in particolare, l'art. 3, comma 2, che afferma l'applicabilità, quanto alle “attività inerenti al soccorso” che sono proprio quelle che richiedono per loro natura “una certa prestanza fisica”: v. sent. n. 5739/2013, cit.) delle “vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste **per il personale permanente di pari qualifica**” e per questo non v'è ragione logica alcuna per ritenere che il requisito di idoneità fisica anzidetto, richiesto per il servizio permanente, possa differenziarsi nella misura rispetto allo stesso requisito necessario per il servizio volontario, che, come dedotto dall'appellante, se sufficiente per quest'ultimo, deve ritenersi sufficiente anche per il primo a parità di mansioni e di impegno fisico (Consiglio di Stato, III Sezione, Sentenza 19/02/2014 n. 768; cfr. anche T.A.R. Lazio Roma, I Sezione Bis, Sentenze nn. 2319 del 2015, 7571 del 2015, 10941 del 2015, 13417 del 2015, 8384 del 2017).

Tali principi sono stati di recente ribaditi dalla **III Sezione del Consiglio di Stato** con la già richiamata **Sentenza 22/02/2018 n. 1113**, secondo cui “Questo Consiglio ha già affermato che a parità di mansioni e di impegno fisico il requisito minimo richiesto non può che essere lo stesso anche per il personale volontario, richiamato dalla disciplina regolamentare del personale permanente dei VV.FF., deve ritenersi illegittimo, con conseguente illegittimità del bando di concorso impugnato, nella parte in cui impone il limite, come fissato con d.P.C.M. n. 411 del 1987 (Cons. St., sez. III, 19 febbraio 2014 n. 768)”.

Da qui l'illegittimità del D.M. 11.03.2008, n. 78, art. 1, co. 2, all. b, punti 18 e 19, come denunciata in rubrica, tanto più – ci sia consentito rilevarlo- se si considera che l'odierno ricorrente svolge l'attività di Vigile del Fuoco **iscritto nell'elenco del personale volontario del Comando Provinciale V.V.F. di Cagliari sin dall'anno 1994, cioè da oltre 25 anni.**

## ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, valgono ampiamente le deduzioni in diritto sin qui svolte.

In riferimento al *periculum in mora*, appare evidente che il mantenimento dell'efficacia del provvedimento oggi impugnato impedisce al ricorrente di prendere servizio e di ottenere uno stipendio mensile capace di consentire il suo sostentamento.

Il sig. Crobu, oggi, si vede leso nel suo diritto d'ottenere un inserimento lavorativo capace di consentirgli d'avere un lavoro fisso ed il ritardo con il quale otterrà il riconoscimento del proprio diritto non sarà risarcibile nemmeno mediante la corresponsione di tutte le somme arretrate, considerato che lo stipendio cui ha (indubitabilmente) diritto - essendo l'unica fonte di suo reddito - è destinata al suo sostentamento.

Inoltre è di tutta evidenza che, anche una sentenza favorevole, resa nei più rapidi tempi ordinari del giudizio amministrativo, non eviterebbe, a parte ricorrente, il pregiudizio, grave e irreparabile, di trovarsi nell'impossibilità di concludere, tempestivamente la procedura volta al conseguimento dell'idoneità psico-fisica e, poi, dell'assunzione in servizio, per la quale è prevista la copertura di un numero limitato di posti.

Per tali ragioni, solo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con contestuale riammissione del ricorrente, con riserva, alla procedura concorsuale consentirebbe di giungere, re adhuc integra, alla deliberazione nel merito della presente impugnativa: in caso contrario, infatti a parte ricorrente verrebbe sostanzialmente impedita la possibilità di essere assunto in servizio una volta coperti nelle more del giudizio tutti i posti disponibili nel contesto della procedura di scorrimento della graduatoria con ciò sostanzialmente mortificando la propria aspirazione.

Inoltre, il ritardo nella decisione (in assenza di provvedimento di sospensiva) creerebbe un grave danno erariale, considerato che al ricorrente dovranno essere riconosciute tutte le somme arretrate e che per lo stesso dovrebbe essere effettuato un corso di formazione per Vigili del Fuoco permanenti *ad hoc* (si rammenta che il ricorrente doveva essere incorporato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con decorrenza Dicembre 2019 nel 88° Corso di Formazione per Vigili del Fuoco Permanenti) con notevole aggravio di costi per la collettività.

### **IN VIA SUBORDINATA RICHIESTA DI VERIFICAZIONE EX ART. 19 E 66 C.P.A. E S.M.I.**

Il ricorrente è perfettamente idoneo allo svolgimento del servizio di vigili del fuoco, alla luce dei parametri previsti della Legge 12 luglio 2010, n. 109.

Pertanto, qualora il TAR Lazio non voglia decidere la controversia con una sentenza in forma semplificata, si chiede, in via subordinata, di voler disporre una verifica secondo quanto previsto dagli art. 19 e 66 del c.p.a. secondo i parametri di cui al D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.

**A S.E. il Sig. Presidente del TAR Lazio**  
**ISTANZA**

**PER LA CONCESSIONE DI DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 56 C.P.A.**

In considerazione della brevità dei termini per la convocazione del ricorrente con l'89esimo corso del Corpo VV.FF. che avrà inizio nel mese di aprile 2020, si chiede anche l'adozione di misure cautelari provvisorie volte ad inibire temporaneamente gli effetti dei provvedimenti impugnati in attesa della camera di consiglio nel corso della quale il Collegio potrà eventualmente confermare la sospensione dei provvedimenti stessi secondo le richieste del ricorrente.

\*\*\*\*

Ciò premesso, riepilogati i Motivi di fatto e diritto a sostegno della illegittimità di tutti gli atti impugnati, si integra il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, mediante la pubblicazione del presente atto e di quelli indicati nell'ordinanza n. 01624/2020.

\*\*\*\*

**CONCLUSIONI DEL RICORSO E RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI:**

**-sospendere l'esecuzione** dell'atto impugnato, disponendo l'inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria degli ammessi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o adottare qualsiasi altro provvedimento che sia ritenuto da Codesto Ecc.mo T.A.R. adito, idoneo a garantire e tutelare il diritto e l'interesse del ricorrente.

**INDI NEL MERITO:**

- **accogliere** il superiore ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e ordinare l'immediata assunzione di ruolo del sig. Roberto Crobu nella qualifica di Vigile del Fuoco Permanente;
- **accertare e dichiarare** la presenza di un errore di valutazione commesso dalla Commissione sanitaria durante la visita del ricorrente;
- **conseguentemente e per l'effetto, ordinare** al Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di inserire il ricorrente nell'89° Corso di Formazione di Vigili del Fuoco Permanenti ovvero se già decorso, riconoscendogli l'anzianità di servizio con decorrenza dell'89° Corso di Formazione dei Vigili del Fuoco Permanenti ovvero in quello in cui era programmato il suo arruolamento;
- **condannare** l'Amministrazione resistente a corrispondere – a titolo contrattuale ovvero di risarcimento danni – un importo equivalente all'intera retribuzione cui aveva diritto il ricorrente a decorrere dalla data del mese di aprile 2020 inizio dell'89° Corso Formazione dei Vigili del Fuoco

Permanenti ovvero da quello in cui era programmato il suo arruolamento sino al soddisfo, ovvero a decorrere da quella data che risulterà di giustizia sino al soddisfo;

- **condannare** controparte, infine, al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato distrattario, che ne fa espressa richiesta a norma di legge.

#### **ATTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE**

Unitamente al presente atto, firmato digitalmente, vengono inviati all'Amministrazione, affinché ne curi la pubblicazione, i seguenti atti:

- 1) Copia digitale dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio (N. 01624/2020);
- 2) Ricorso al T.A.R.; 3) Elenchi nominativi dei controinteressati.

#### **AVVERTENZA PER I CONTROINTERESSATI**

L'andamento del processo è consultabile sul sito internet: [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it), cliccando sulla voce <<TAR>> e poi su <<TAR Lazio – Roma>>. Nella finestra <<Attività giurisdizionale>> cliccare sulla voce <<ricorsi>>. Nella schermata delle <<Ricerche>> inserire, negli spazi dedicati, il numero R.G. del Ricorso (15024/2019) e l'anno di presentazione, poi cliccare su <<cerca>>. Si aprirà la pagina del ricorso ricercato.

**Vibo Valentia, 07.02.2020**

Il richiedente per il ricorrente

**avv. Giusi Fanelli**

**La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 06.02.2020, n. 01624/2020, con cui ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati ai fini dell'ammissione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente agli eventuali corsi, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.**